

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

portoghese

Swipe to change

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Portogallo

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per **comunicazione** si intende l'atto mediante il quale s'informa una persona (convenuto, ricorrente, soccombente in giudizio) che un'azione giudiziaria è stata intentata nei suoi confronti. È utilizzata per invitare a comparire per la prima volta sia l'interessato, affinché possa difendersi, sia una persona interessata nella causa ma non inizialmente coinvolta, affinché compaia a lato del ricorrente o del convenuto.

La **notificazione** serve per invitare una persona a costituirsi in giudizio o per informarla di un fatto.

Il codice di procedura civile portoghese prevede regole specifiche riguardanti le modalità della comunicazione e della notificazione, che precisano altresì le informazioni da trasmettere riguardanti il destinatario, la natura dei fatti da comunicare e la finalità della procedura. L'obiettivo di tali regole è assicurare che la comunicazione sia effettivamente recapitata al destinatario e, per le parti di un procedimento, garantire il diritto della difesa.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Formano oggetto della comunicazione le seguenti informazioni:

- il duplicato della domanda introduttiva con cui il ricorrente ha intentato l'azione e le copie della documentazione ad essa allegata, da consegnare al convenuto;
- informazioni sulla citazione dell'interessato per l'azione giudiziaria in questione;
- indicazione dell'organo giurisdizionale, della divisione e della sezione in cui si svolge il procedimento, il termine per presentare la propria difesa e la necessità di nominare un legale rappresentante, ove obbligatorio;
- avviso sulle conseguenze della rinuncia alla difesa dell'azione.

Formano oggetto della notificazione le seguenti informazioni:

- ordinanze e sentenze dell'organo giurisdizionale;
- memorie presentate dalle parti, domande e atti inclusi nel fascicolo della causa, nonché il termine di cui dispongono le parti per esercitare il diritto a un procedimento contraddittorio;
- citazioni di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici o avvocati, invitati a partecipare al procedimento giudiziario;
- richieste di perizie, testimonianze e informazioni nei confronti di organismi tenuti a cooperare con l'autorità giudiziaria.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nei procedimenti in corso, gli atti sono solitamente comunicati o notificati da ufficiali giudiziari, forze dell'ordine o dal legale rappresentante di una delle parti, in funzione dei casi indicati nella risposta alla domanda 5.

Nei procedimenti probatori la comunicazione e la notificazione degli atti possono avvenire per mano dei notai.

In alcuni casi previsti dal *Novo Regime do Arrendamento Urbano* (nuova legge sulle locazioni urbane), possono procedere alla notificazione di un atto avvocati, procuratori o agenti delle forze dell'ordine ancor prima che l'azione sia promossa.

La comunicazione e la notificazione degli atti possono essere effettuate dall'ufficiale dello stato civile nei procedimenti di volontaria giurisdizione presentati dinanzi a tale organo, in particolare negli ambiti del diritto di famiglia e dei minori.

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

In base alla legislazione portoghese spetta agli ufficiali giudiziari prendere di propria iniziativa tutte le misure necessarie per notificare e comunicare un atto, senza che sia necessaria un'ordinanza dell'organo giurisdizionale.

A tal fine, gli ufficiali giudiziari consultano le informazioni disponibili elettronicamente presso altri servizi governativi, al fine di verificare se vi sia stato un cambio di residenza e determinare il recapito attuale della persona cui è destinata la comunicazione. Questo principio, relativo all'iniziativa propria per le misure da adottare ai fini della comunicazione degli atti, si applica altresì a determinati casi esplicitamente previsti dalla legge per la notificazione degli atti alle parti o ai loro rappresentanti.

Anche le forze dell'ordine hanno accesso ad alcune banche dati dei servizi governativi, ad esempio per controllare la residenza fiscale dei soccombenti in giudizio nei procedimenti di esecuzione.

In base al diritto portoghese, se una parte dichiara di avere serie difficoltà nell'ottenere informazioni – in particolare relative a un cambio di residenza della persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto – che influiscono sull'esercizio effettivo di un diritto, un dovere o un'istanza procedurale, il giudice può ordinare a qualunque persona od organismo di cooperare, al fine di ottenere tali informazioni. Indipendentemente dalla loro partecipazione al procedimento, i suddetti soggetti hanno il dovere di cooperare con l'autorità giudiziaria fornendo le informazioni richieste.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, questa possibilità è riservata alle autorità nazionali e agli organismi citati nella risposta alla domanda 4.1.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Le autorità giudiziarie consultano le banche dati di altri servizi governativi e, laddove ciò non sia sufficiente, ordinano ad altre persone, organismi oppure alle forze di polizia di raccogliere e/o fornire informazioni sull'indirizzo attuale di una persona, come menzionato nella risposta alla domanda 4.1.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Di seguito sono presentate le differenti modalità di comunicazione o notificazione di un atto. I casi in cui si ricorre alla comunicazione e alla notificazione sono già indicati nella risposta alla domanda 1.

Comunicazione

Un atto può essere comunicato a una **persona** direttamente oppure mediante **affissione**. Entrambe le modalità di comunicazione possono essere rivolte a **persone fisiche** o **giuridiche**. Le norme relative alla comunicazione degli atti alle persone fisiche si applicano, *mutatis mutandis*, alle persone giuridiche, a meno che alcuni aspetti della comunicazione degli atti alle persone giuridiche non siano specificatamente regolamentati e, in tal caso, si applicano le pertinenti disposizioni specifiche.

Comunicazione di atti giudiziari a una persona fisica o giuridica

In termini pratici, un atto può essere comunicato a una persona fisica o giuridica:

mediante trasmissione elettronica di dati, ad esempio al pubblico ministero laddove intervenga come parte principale dell'azione;

per posta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al luogo di residenza o di lavoro della persona cui deve essere comunicato l'atto, nel caso di una persona fisica, oppure alla sede sociale iscritta nel registro nazionale delle persone giuridiche, nel caso di una persona giuridica;

tramite consegna diretta da parte di un agente delle forze di polizia alla persona cui deve essere comunicato l'atto, qualora la comunicazione per posta non sia possibile o il ricorrente lo richieda nella domanda introduttiva;

tramite consegna diretta da parte di un ufficiale giudiziario alla persona cui deve essere comunicato l'atto, qualora il ricorrente lo richieda nella domanda introduttiva e paghi un corrispettivo per questa modalità;

tramite un legale rappresentante:

i legali rappresentanti devono dichiarare immediatamente nella domanda introduttiva che si occuperanno della comunicazione personalmente, per mezzo di un altro legale rappresentante o di un procuratore;

i legali rappresentanti possono chiedere che la comunicazione sia posticipata laddove le altre modalità di comunicazione si rivelino impossibili;

le norme sulla comunicazione da parte di un agente delle forze dell'ordine o di un ufficiale giudiziario si applicano alla comunicazione effettuata dai legali rappresentanti.

Nel caso della comunicazione diretta alle persone interessate, è possibile comunicare l'atto:

al destinatario dell'atto;

a una persona diversa dal destinatario dell'atto, cui è affidato il compito di trasmettere a questo ultimo il contenuto dell'atto, laddove la legge lo preveda;

al legale rappresentante del destinatario dell'atto, qualora gli sia conferita da meno di quattro anni una procura che gli consenta di ricevere l'atto comunicato;

a un tutore provvisorio del destinatario dell'atto, nominato dal giudice laddove l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario sia a conoscenza del fatto che la persona cui deve essere comunicato l'atto non possa riceverlo a causa di un'incapacità giuridica (disturbo mentale noto o altra incapacità legale provvisoria o permanente).

Comunicazione degli atti mediante affissione

Nella pratica la comunicazione degli atti mediante affissione può avere luogo:

se la **persona cui deve essere comunicato l'atto è assente** e irreperibile;

se l'**identità delle persone** cui deve essere comunicato l'atto non è nota.

La comunicazione mediante affissione avviene:

innanzitutto, con l'affissione di un avviso sulla porta dell'ultima residenza o sede legale in Portogallo della persona cui deve essere comunicato l'atto;

in seguito, con la pubblicazione di un avviso su una pagina Internet di accesso pubblico prevista dalla legge.

Notificazione

La notificazione nel corso dei procedimenti può essere effettuata nei seguenti modi:

le notificazioni alle parti che hanno nominato un rappresentante e/o un procuratore sono sempre effettuate via posta e destinate a questo ultimo, come descritto nella risposta alla domanda 6;

le notificazioni finalizzate a citare una parte a comparire di persona dinanzi al giudice sono inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno (in aggiunta alla notificazione al legale rappresentante, come precisato nella risposta alla domanda 6);

le notificazioni alle parti che nominano un legale rappresentante sono inviate alle stesse parti con lettera raccomandata indirizzata alla residenza, sede legale o luogo indicato a tal fine;

anche le notificazioni relative alle decisioni definitive sono sempre recapitate alle parti con posta raccomandata indirizzata alla residenza, alla sede legale o al luogo indicato a tal fine;

le notificazioni intese a invitare testimoni, periti e altre persone parzialmente coinvolte nei procedimenti a presentarsi dinanzi al giudice sono effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno;

le notificazioni non sono inviate laddove una parte che intenda chiamare a comparire una persona richieda alla cancelleria del giudice competente di inviare gli avvisi relativi alla persona in questione;

le decisioni finali pronunciate in ogni caso sono sempre notificate al pubblico ministero, come illustrato nella risposta alla domanda 6;

come spiegato nella risposta alla domanda 6, al pubblico ministero sono notificati i provvedimenti provvisori che possono dare adito a un ricorso nei termini previsti dalla legge;

sono considerate notificazioni le comunicazioni e gli inviti trasmessi alle parti interessate con un atto procedurale, purché documentati e ordinati dall'autorità che presiede il procedimento;

le notificazioni tra legali rappresentanti sono effettuate dagli stessi legali rappresentanti, mediante trasferimento elettronico di dati o come indicato nella risposta alla domanda 6.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. La **trasmissione elettronica dei dati** attraverso il sistema informatico dell'organo giurisdizionale è preferibile nei seguenti casi:

comunicazione di atti al pubblico ministero;

notificazioni destinate al pubblico ministero, ai procuratori e alle forze dell'ordine;

trasmissione all'autorità giudiziaria di documenti procedurali e atti inviati da avvocati, procuratori e forze dell'ordine;

ricevuta di pagamento anticipato dell'imposta giudiziaria (parte delle spese legali);

richiesta di assistenza legale o documento che la comprovi.

Se la dimensione del documento procedurale da inviare non è compatibile con la trasmissione elettronica, qualora gli atti da inviare esistano soltanto su un supporto fisico, laddove il caso non richieda la nomina di un legale rappresentante e la parte non ne abbia nominato alcuno oppure in caso di motivazione giustificabile:

gli atti procedurali possono essere trasmessi alla cancelleria dell'organo giurisdizionale via e-mail o fax;

gli atti procedurali possono essere notificati con una ricevuta di avvenuta consegna, via email o fax.

Inoltre, i servizi giudiziari possono:

trasmettere un qualsiasi messaggio per posta, fax o mezzi elettronici;

per i casi urgenti, inviare un telegramma oppure servirsi del telefono o di un altro mezzo analogo di telecomunicazione;

la telefonata va sempre documentata nei fascicoli e va seguita da conferma scritta, in qualsiasi forma;

nei confronti delle parti, la comunicazione per via telefonica è ammissibile unicamente come forma di trasmissione di una citazione a comparire o dell'annullamento della stessa nell'ambito del procedimento.

Queste norme si applicano ai procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale presentati nei tribunali di primo grado. Si applicano altresì in alcuni casi per i procedimenti dinanzi a notai (ad esempio, in materia di eredità) o agli ufficiali dello stato civile (ad esempio, in ambito familiare laddove esista un accordo).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

In aggiunta, per la **comunicazione o notificazione degli atti a un'ora stabilita**, la legislazione portoghese prevede quanto segue:

per la comunicazione o notificazione diretta a una persona, se l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario venga a conoscenza del fatto che la persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto risiede o lavora nel luogo precisato, ma non possa consegnare l'atto perché non è possibile trovare la persona in questione,

deve essere lasciato un avviso che indichi l'ora in cui sarà effettuata la comunicazione o la notificazione.

L'avviso può essere consegnato alla persona più indicata per trasmetterlo al destinatario dell'atto, o qualora ciò non sia possibile, deve essere depositato nel luogo più appropriato.

Nel giorno e all'ora indicati nell'avviso, l'agente delle forze di polizia o l'ufficiale giudiziario comunica o notifica l'atto alla persona cui deve essere trasmesso, e in caso non riesca a trovarla, alla terza persona più indicata per consegnare la lettera al destinatario e cui sia assegnato questo compito.

Se non vi siano terzi disposti a cooperare, la notificazione o comunicazione è effettuata affiggendo un avviso nel luogo più idoneo in presenza di due testimoni, in cui si indichi che l'atto è stato comunicato o notificato al destinatario, l'organo giurisdizionale in cui si svolgerà il procedimento e il fatto che il duplicato e gli atti sono a sua disposizione presso la cancelleria.

PS.

Nei casi in cui:

i) la ricevuta di ritorno non è firmata dalla persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto (servizio postale),

ii) l'atto da comunicare o notificare al destinatario a un'ora stabilita è consegnato a una terza persona,

iii) la comunicazione o notificazione di un atto a un'ora stabilita è effettuata mediante affissione di un avviso di comunicazione o notificazione,

le forze dell'ordine o la cancelleria dell'organo giurisdizionale devono sempre inviare una **lettera raccomandata** alla persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto, per informarla, come opportuno, dei seguenti aspetti:

la data e la modalità della notificazione o comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata;

i termini per presentare la difesa e le conseguenze della rinuncia alla difesa dell'azione;

il luogo in cui sono depositati il duplicato dell'atto di citazione e gli atti da notificare o comunicare;

l'identità della persona cui è stato notificato o comunicato l'atto.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La **notificazione o comunicazione per posta** è considerata effettuata il giorno in cui la ricevuta di ritorno è firmata dal destinatario dell'atto da notificare o comunicare oppure da una terza persona (e presumendo in tal caso che tale persona abbia consegnato la lettera al destinatario dell'atto, fino a prova contraria).

La **notificazione o comunicazione diretta a una persona** da parte di un agente delle forze dell'ordine, un ufficiale giudiziario o un legale rappresentante è considerata effettuata il giorno della registrazione della notificazione o comunicazione.

La **notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso di notificazione o comunicazione** è considerata effettuata il giorno indicato sullo stesso avviso.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso della comunicazione o notificazione per posta raccomandata – con o senza ricevuta di ritorno – il portalelettere lascia un avviso di mancata consegna nella cassetta delle lettere qualora non trovi nessuno all'indirizzo indicato.

L'avviso informa il destinatario che la lettera è stata depositata presso l'ufficio postale e ne precisa l'indirizzo, l'orario di apertura e il termine per il ritiro.

Se non viene ritirata entro il termine specificato (e non vi siano richieste per estendere il termine o rispedire la corrispondenza a un altro indirizzo), la lettera viene rispedita al mittente.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando la comunicazione è effettuata per posta e vi siano prove del rifiuto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, la comunicazione è considerata effettuata nelle seguenti modalità e circostanze:

con un avviso redatto dal portalelettere che certifichi il rifiuto da parte della persona fisica, del rappresentante della persona giuridica o da uno dei dipendenti, di firmare la ricevuta di ritorno o ritirare la lettera.

Nei casi in cui le parti abbiano la possibilità di concordare un indirizzo per la comunicazione o notificazione:

- i) lasciando una seconda lettera raccomandata con avviso di ritorno all'indirizzo concordato, qualora la prima lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a tale indirizzo sia rispedita al mittente, oppure
- ii) con un certificato, redatto dal portalettere, che attesti il rifiuto da parte della persona cui deve essere comunicato o notificato l'atto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, in caso sia inviata all'indirizzo concordato.

Quando la comunicazione è effettuata personalmente da un agente delle forze dell'ordine o da un ufficiale giudiziario e sia dimostrabile che la persona cui l'atto avrebbe dovuto essere comunicato rifiuta di riceverlo o di riceverne il duplicato, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta e, in questo caso:

l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario informa la persona cui l'atto deve essere comunicato che la copia è a sua disposizione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale e riporta questa informazione, nonché il rifiuto della suddetta persona di ricevere l'atto, nel certificato di comunicazione o notificazione;

inoltre, la cancelleria provvede a informare una seconda volta il destinatario dell'atto inviando una lettera raccomandata in cui precisa che il duplicato della domanda introduttiva e gli atti correlati sono a sua disposizione presso la cancelleria.

L'atto è ritenuto comunicato soltanto qualora il rifiuto sia legittimo. Il rifiuto è considerato legittimo qualora non sia possibile reperire la persona cui deve essere comunicato l'atto perché non risiede né è stabilita presso l'indirizzo indicato oppure laddove un terzo dichiara di non potere consegnare l'atto.

Le stesse norme si applicano altresì nei casi in cui la legge prevede per la **notificazione personale** alle parti o ai loro rappresentanti le stesse formalità della comunicazione.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso un atto sia notificato o comunicato per posta con ricevuta di ritorno dall'estero, i servizi postali portoghesi possono consegnare la lettera e gli atti al destinatario della comunicazione o notificazione oppure a un terzo che si trovi presso lo stesso indirizzo e che dichiara di poter recapitare la lettera al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Si veda la risposta alla domanda 7.3.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

In genere gli atti restano a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale per **sei giorni lavorativi**.

Il destinatario è informato del termine fissato e della possibilità di ritirare gli atti presso l'ufficio postale, presentando l'**avviso di mancata consegna** lasciato dal portalettere in caso di assenza del destinatario.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, nel caso della comunicazione, costituiscono una prova scritta del recapito dell'atto la ricevuta di ritorno, il certificato o l'avviso di avvenuta comunicazione. Nel caso della notificazione sono prove scritte del recapito dell'atto la registrazione della ricevuta di ritorno, la registrazione della lettera o del fascicolo oppure la registrazione effettuata nell'ambito del procedimento.

Nel caso della comunicazione o notificazione mediante trasmissione elettronica dei dati, il sistema informatico dell'autorità giudiziaria certifica la data e l'ora dell'invio.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La mancata comunicazione o notificazione rappresenta una lacuna significativa, poiché rende nulla l'intera procedura, a partire dalla domanda iniziale, ma ad esclusione di quest'ultima.

Si considera non avvenuta la notificazione o comunicazione nei seguenti casi:

- completa omissione della notificazione o comunicazione;
- errore d'identità della persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto;
- indebita notificazione o comunicazione mediante affissione;
- notificazione o comunicazione effettuata dopo il decesso della persona fisica cui deve essere notificato o comunicato l'atto, oppure nel caso di una persona giuridica, dopo il suo scioglimento;
- dimostrazione del fatto che il destinatario dell'atto da notificare o comunicare non ne sia venuto a conoscenza per un fatto non attribuibile alla sua responsabilità.

Se il convenuto o il pubblico ministero (laddove intervenga come parte principale) compaiono a giudizio senza opporsi immediatamente alla mancata notificazione o comunicazione, tale vizio è considerato sanato.

Al di là dei casi summenzionati, l'omissione di un atto o di una formalità prevista dalla legge riguardo alla comunicazione o alla notificazione costituisce un'irregolarità semplice, cui il giudice ordinerà di porre rimedio, qualora l'irregolarità sia resa nota o da lui rilevata nel corso della procedura. In altri casi, un'irregolarità nella comunicazione o notificazione invalida l'atto soltanto se previsto dalla legge oppure se può incidere sull'esame del caso o sulla decisione in questione. In questa circostanza, gli atti procedurali non interessati dall'atto nullo restano validi.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Sì, in alcuni casi, specificati di seguito, il costo della notificazione e della comunicazione è stimato in unità di conto. Nel 2015 il valore dell'unità di conto era pari a 102 EUR.

Di conseguenza:

la comunicazione e notificazione tramite ufficiale giudiziario ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine e di 0,25 unità di conto in caso contrario; la comunicazione e notificazione tramite affissione da parte di un ufficiale giudiziario ha un costo di 0,5 unità di conto se andata a buon fine, mentre è gratuita in caso contrario;

possono essere aggiunte a questi importi le spese di trasporto, se l'atto è consegnato da un ufficiale giudiziario, e l'IVA ove dovuta.

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altri destinatari. La legislazione applicabile deve sempre essere consultata.

Ultimo aggiornamento: 27/12/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.